



# COMUNE DI MOTTOLA

## Provincia di Taranto

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 1 del 30/01/2017

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Oggetto:</b> | <b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX D.L. N. 193/2016</b> |
|-----------------|--|

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di Gennaio alle ore 16:30, nella Residenza Municipale, in sessione straordinaria, seduta pubblica è convocato il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Ing. DE CRESCENZO GIORGIO che, accertatane la legalità con 13 presenti e 4 assenti, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Avv. MARGHERITA MARIANUNZIA

Al momento della votazione dell'atto in oggetto risultano presenti:

**Presente**

|                                   |                                 |           |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| <b>PINTO LUIGI</b>                | <b>SINDACO</b>                  | <b>SI</b> |
| <b>DE CRESCENZO GIORGIO</b>       | <b>PRESIDENTE DEL CONSIGLIO</b> | <b>SI</b> |
| <b>DE FIORI CARLO MARIA</b>       | <b>CONSIGLIERE</b>              | <b>SI</b> |
| <b>MATARRESE PALMO</b>            | <b>CONSIGLIERE</b>              | <b>SI</b> |
| <b>D'AURIA CARMINE</b>            | <b>CONSIGLIERE</b>              | <b>SI</b> |
| <b>RELLA PIETRO</b>               | <b>CONSIGLIERE</b>              | <b>NO</b> |
| <b>FASANELLI IVANO</b>            | <b>CONSIGLIERE</b>              | <b>SI</b> |
| <b>IACOBINO TOMMASO</b>           | <b>CONSIGLIERE</b>              | <b>SI</b> |
| <b>TORSELLO GIUSEPPE</b>          | <b>CONSIGLIERE</b>              | <b>SI</b> |
| <b>LEGROTTAGLIE MASSIMO</b>       | <b>CONSIGLIERE</b>              | <b>NO</b> |
| <b>DE PACE COSIMO</b>             | <b>CONSIGLIERE</b>              | <b>SI</b> |
| <b>AGRUSTI ANGELA</b>             | <b>CONSIGLIERE</b>              | <b>NO</b> |
| <b>LATTARULO ANGELO RAFFAELE</b>  | <b>CONSIGLIERE</b>              | <b>SI</b> |
| <b>CARUCCI GIUSEPPE FRANCESCO</b> | <b>CONSIGLIERE</b>              | <b>NO</b> |
| <b>SASSO NICOLA</b>               | <b>CONSIGLIERE</b>              | <b>SI</b> |
| <b>CIQUERA RAFFAELE</b>           | <b>CONSIGLIERE</b>              | <b>SI</b> |
| <b>GUAGNANO PIETRO</b>            | <b>CONSIGLIERE</b>              | <b>SI</b> |

Presenti n. 13 Assenti n. 4

Il Presidente del Consiglio, Ing. Giorgio de Crescenzo, dichiara aperta la seduta alle ore 17,30

All'appello iniziale dei consiglieri è risultato quanto segue: presenti 12 – Assenti 5 (Rella, Legrottaglie, Agrusti, Carucci, Sasso)

Assessori presenti: Bello, Fontana, Notaristefano A., Mongelli, Notaristefano P.

Dopo l'appello iniziale entra il Consigliere Sasso

Su relazione e proposta dell'Assessore al Bilancio, Giuseppe Fontana, come riportato nel resoconto in stenotipia.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 6-ter "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" del decreto legge n. 193/2016, convertito con legge n. 225/2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639/1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689/1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

### **CONSIDERATO CHE:**

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito Regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;

**RITENUTO** di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016;

**VISTO** l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare in generale;

**RITENUTO** di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione

agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

**VISTI:**

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere della 4° Commissione Consiliare n. 1 del 27.01.17;
- gli allegati pareri di regolarità tecnico – contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, acquisiti in atti;

**ACQUISITO**, altresì, il parere dell'Organo dei revisori dei conti, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 prot. 1223 del 27.01.17;

**IN** forza del seguente esito di votazione, espresso a scrutinio palese, regolarmente accertato e proclamato dal Presidente sul tutto emendato:

|   |                   |              |
|---|-------------------|--------------|
| § | <b>PRESENTI</b>   | <b>n. 13</b> |
| § | <b>FAVOREVOLI</b> | <b>n. 13</b> |
| § | <b>CONTRARI</b>   | <b>n. 0</b>  |
| § | <b>ASTENUTI</b>   | <b>n. 0</b>  |

**DELIBERA**

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
2. di dare atto che la presente deliberazione e l'allegato Regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DI n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;
4. demandare al Responsabile del Settore competente l'attuazione degli atti consequenziali.

Successivamente

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'esito della separata votazione, espressa a scrutinio palese, accertato e proclamato dal Presidente:

|   |                   |              |
|---|-------------------|--------------|
| § | <b>PRESENTI</b>   | <b>n. 13</b> |
| § | <b>FAVOREVOLI</b> | <b>n. 13</b> |
| § | <b>CONTRARI</b>   | <b>n. 0</b>  |
| § | <b>ASTENUTI</b>   | <b>n. 0</b>  |

**DELIBERA**

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ing. Giorgio DE CRESCENZO

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Avv. Marianunzia MARGHERITA

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti

---



# COMUNE DI MOTTOLA

## Provincia di Taranto

**Parere di Regolarità Tecnica**

**IL DIRIGENTE / P.O.**

**ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.  
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
della proposta n. 124 del 23/01/2017**

**ESPRIME PARERE**

**FAVOREVOLE**

Mottola, li 23/01/2017

**IL DIRIGENTE**  
**LATORRATA DOMENICA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



# COMUNE DI MOTTOLA

## Provincia di Taranto

**Visto di Regolarità Contabile**  
**IL DIRIGENTE / P.O.**  
**SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI**  
**ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.**  
**in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE**  
**della proposta n. 124 del 23/01/2017**

**ESPRIME PARERE**

**FAVOREVOLE**

Mottola, li 23/01/2017

**IL DIRIGENTE**  
**LATORRATA DOMENICA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



# COMUNE DI MOTTOLA

## Provincia di Taranto

### Nota di Pubblicazione n.

Il 15/02/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 1 del 30/01/2017 con oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX D.L. N. 193/2016

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 30/01/2017

Data 15/02/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
D'ONGHIA MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

## **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO**

Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento*

Articolo 2 – *Oggetto della definizione agevolata*

Articolo 3 – *Istanza di adesione alla definizione agevolata*

Articolo 4 - *Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata*

Articolo 5– *Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione*

Articolo 6- *Mancato, insufficiente o tardivo pagamento*

Articolo 7 – *Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore*

Articolo 8 – *Procedure cautelative ed esecutive in corso*

### **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Ai fini del presente Regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi o altro Ufficio competente all'emissione di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento.

### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Concessionario per la riscossione apposita istanza entro il **2 maggio 2017**.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui al successivo articolo 4. Nell'istanza il debitore indica, altresì, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero

massimo di cinque rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Concessionario per la riscossione mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

#### **Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Concessionario per la riscossione comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Concessionario per la riscossione comunica ai debitori, entro il **30 giugno 2017**, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017, per importi sino a € 100,00;

b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e novembre 2017, per importi superiori a € 100,00 e fino a € 300,00;

c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di febbraio 2018, per importi superiori a € 300,00 e fino a € 30,00;

d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di febbraio 2018 e maggio 2018, per importi superiori a € 750,00 e fino a € 2.000,00;

e) versamento in cinque rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di febbraio, maggio e settembre 2018, per importi superiori a € 2.000,00.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi nella misura del tasso legale.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

#### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente Regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario per la riscossione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre 2016 al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

#### **Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

### **Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

### **Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Concessionario per la riscossione relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.